



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO **SETTORE 5 - PROGRAMMI COMPLESSI** **Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e** **Occupazione Suolo**

N.412 DEL 10/07/2026

OGGETTO: MS-16-26 - MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E EVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – GIOSTRA DELLA QUINTANA - EDIZIONI DI LUGLIO E AGOSTO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Emidio si organizza, ogni anno, la manifestazione "Quintana di Ascoli Piceno" che prevede, presso l'impianto sportivo "Ferruccio Squarcia" la tradizionale Giostra della Quintana nell'edizione serale di luglio e in quella pomeridiana di agosto;

CONSIDERATO che la Giostra della Quintana si è affermata tra le manifestazioni di maggior rilievo in questo ambito, richiamando ad ogni edizione spettatori, cittadini, turisti e visitatori;

PRESO ATTO, ai fini della realizzazione della manifestazione di cui trattasi, delle indicazioni e prescrizioni in tema di sicurezza e pubblica incolumità, come espresse verbale della Conferenza dei servizi, indetta dal Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri, prot. 60972 del 06/07/2026 e delle successive indicazioni del Comando di Polizia Locale tenutasi prot. 61513 del 07/07/2026 e prot. 63104 del 10/07/2026, con specifico riferimento alle seguenti esigenze:

1. in considerazione della notevole presenza di pubblico nell'ambito del centro cittadino e delle conseguenti criticità dovute al consumo di bevande alcoliche, il divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la miscita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili;
2. in considerazione delle pregresse problematiche verificatesi nell'ambito della manifestazione di cui trattasi è necessario che all'interno dell'impianto sportivo "Squarcia" sia proibito l'ingresso, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. E' inoltre necessario disporre il divieto di introdurre nell'impianto contenitori e oggetti pericolosi per la pubblica incolumità di qualsiasi tipo, compresi quelli per bevande e alimenti;
3. tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e, comunque, fino a cessata esigenza;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della Giostra della Quintana, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, contemperì le esigenze delle attività economiche e commerciali;

ATTESO che con l'Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025 sono state disposte le misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, vietando l'utilizzo e la vendita di alimenti e bevande in contenitori pericolosi, su tutto il territorio comunale e che, tale ordinanza, è vigente fino alle ore 24:00 del 31/12/2026;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, ad integrazione della predetta Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025, di dover procedere all'adozione di un provvedimento quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, per lo svolgimento della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, edizioni di luglio e agosto;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025, in concomitanza dell'effettuazione delle edizioni di luglio e agosto della Giostra della Quintana 2026 di Ascoli Piceno:

1. il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili, in tutta l'area circostante il campo Squarcia e lungo tutto il percorso del Corteo della Quintana, ai sensi ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025;

2. il divieto di ingresso, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dell'impianto sportivo "Squarcia" , nonché, il divieto di introdurre nel predetto

impianto contenitori e oggetti pericolosi per la pubblica incolumità di qualsiasi tipo, compresi quelli per bevande e alimenti;

3. tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e comunque fino a cessata esigenza;

è altresì previsto, anche per tutte le attività indicate nella predetta Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025:

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree autorizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e venga trasmessa:

- al Prefetto di Ascoli Piceno;
- al Questore di Ascoli Piceno;
- al Comando di Polizia Locale
- al Servizio Quintana, Eventi;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio URP per le attività di informazione e comunicazione;
- alla società Abaco Spa incaricata dell'esecuzione della stessa.

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)